

CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA 65.

L'anno duemilaventitre addì _____ del mese di _____ in Londa, nel Palazzo Municipale di Piazza Umberto I, n. 9

Il Comune di Londa, nella persona di

_____ Responsabile dell'Area Funzioni fondamentali Londa- San Godenzo - Responsabile del Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", che agisce in applicazione della determinazione n. _____ del _____;

La Società sportiva _____ con sede a _____ in via

_____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
nella persona del _____

sig. _____ nato a _____ il _____

PREMESSE

- a) Atteso che con convenzione Rep. N. 979 del 10.06.2019 l'Amministrazione comunale ha consegnato la palestra scolastica annessa all'edificio scolastico del Capoluogo all'Istituto Comprensivo "D.da Settignano" per l'esercizio delle attività didattiche;
- b) Atteso che con la sopra menzionata convenzione il Comune ha ottenuto la facoltà di utilizzare la palestra in orario extra-scolastico e comunque non in coincidenza delle lezioni, alle condizioni e modalità ivi precisate;
- c) atteso ulteriormente che l'Amministrazione Comunale adotta forme di gestione degli impianti sportivi che, in collaborazione con le associazioni e le società sportive operanti sul territorio, consentano di raggiungere risultati di qualità e di efficacia nella conduzione degli impianti stessi;
- d) visto l'esito della selezione pubblica, approvato con Determina dirigenziale n. _____ del _____ ed attestata pertanto la sussistenza delle condizioni per l'affidamento della palestra in intestazione alla società sportiva _____;
- e) dato pertanto atto che è interesse dell'Amministrazione Comunale, della Direzione scolastica e della Società sportiva utilizzatrice addivenire ad un'intesa per la gestione convenzionata della palestra scolastica, alle condizioni stabilite nel bando di gara di cui alla selezione citata alla precedente lettera d);

ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. - 1 OGGETTO

E' oggetto della presente convenzione la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, della palestra della scuola del Capoluogo posta in Londa, via Roma, 65 e di tutte le attrezzature sportive in dotazione all'impianto che il Comune di Londa (in seguito denominato "Comune") affida alla società sportiva _____ (in seguito denominata "gestore") con affidamento contestuale del servizio di custodia, vigilanza e pulizia impianto nonché di manutenzione ordinaria.

Tale gestione consiste nella conduzione diretta dell'impianto in orario extra scolastico, così come si conviene tra l'Amministrazione Comunale e la Dirigenza scolastica sull'utilizzo dei locali scolastici ai sensi della sopra-menzionata convenzione rep. N. 979 del 10.06.2019: l'attività di gestione dovrà essere programmata e pianificata all'inizio di ogni annualità sportiva e resta comunque subordinata al preventivo assenso del Consiglio di Istituto.

L'affidamento in gestione prevede che il gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo.

Art. 2 - DESCRIZIONE IMPIANTO E DISCIPLINA PRINCIPALE

L'impianto sportivo, costituito da palestra scolastica con annessi spogliatoi e servizi igienici, viene consegnato nello stato di fatto perfettamente noto e conosciuto dal gestore, secondo quanto previsto nella presente intesa. Si dà atto che l'impianto è costituito in conformità a quanto disciplinato al successivo articolo 7, u.c. .

E' data facoltà al gestore di utilizzare uno spazio o un locale da adibire a deposito del materiale e/o segreteria societaria, se disponibile, in accordo con la Dirigenza scolastica.

L'impianto sportivo è destinato all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si dà atto che nell'impianto sono praticabili le seguenti discipline:

disciplina principale: campo da pallavolo, pallacanestro;

discipline accessorie: atletica leggera e corsi vari di aerobica.

Art. 3 - DURATA

La presente intesa decorre a partire dal (data di stipula della presente convenzione) ed ha la durata di anni tre, con facoltà di recesso annuale da parte del gestore, entro dieci giorni dall'assegnazione degli spazi orari. Si dà atto che scadrà il 30.09.2022 e, nelle more di nuova selezione, potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo previa adozione di apposito atto deliberativo. Le parti danno atto che eventuali lavori di manutenzione straordinaria che inibiscano l'utilizzo dell'impianto non comporteranno modifiche alla durata dell'assegnazione bensì, soltanto, la riduzione percentuale della quota a carico dell'affidatario, di cui al successivo art.4, in relazione ai periodi di mancato utilizzo dell'impianto.

Art. 4 - CANONE

Viene stabilito quale corrispettivo annuo di utilizzo dell'impianto la cifra complessiva di €. 600,00, e così per complessive €. 1.800,00 per tutta la durata della concessione.

Art. 5 - PERIODO DI UTILIZZO

L'impianto sportivo in oggetto sarà ad uso del gestore, alle condizioni meglio precisate nella presente convenzione, negli orari annualmente autorizzati dall'Amministrazione comunale, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, ad eccezione, oltre che degli utilizzi scolastici prioritari altresì delle giornate in cui l'impianto è impegnato per attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - CUSTODIA

Il servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona" provvederà alla consegna dell'impianto al gestore rilasciando copia delle chiavi di accesso, limitatamente ai locali concessi in uso come sopra descritto. Il gestore è costituito custode del bene, sia per l'utilizzo diretto dell'impianto che da parte di società terze autorizzate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale, con il presente atto, dà formale delega al gestore di vigilare, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, sul corretto utilizzo del bene e delle relative attrezzature nel rispetto delle leggi, delle norme e regolamenti di utilizzo approvati dall'Amministrazione.

Art. 7 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

In virtù del presente atto il gestore assume a proprio carico ed onere il servizio di custodia, vigilanza e pulizia dell'impianto. Resta inteso tra le parti che la scuola provvederà, per quanto di sua competenza, alla custodia e pulizia della palestra e dei locali annessi utilizzati al termine delle attività scolastiche, entro l'orario di assegnazione stabilito.

Il gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura ed al riordino complessivo del locale palestra, spogliatoi, servizi igienici ed ogni altro locale ed area di accesso utilizzata nonché alla scrupolosa pulizia che dovrà essere svolta giornalmente alla conclusione degli allenamenti. E' inoltre tenuto durante le ore di apertura, ad assicurare un servizio di sorveglianza continuo, onde impedire l'accesso ai locali scolastici confinanti.

Il gestore è tenuto a segnalare al Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona" ogni danno alle strutture ed agli attrezzi, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 8 - DISCIPLINA DI UTILIZZO

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente sia gli orari di utilizzo della palestra secondo le assegnazioni stabilite dal Servizio sia il programma assentito dal Consiglio di Istituto nonché i regolamenti comunali in materia.

L'attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale palestra, con attrezzature e calzature idonee.

La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto alle società sportive assegnatarie ed ai loro tesserati, associati ed accompagnatori, per i quali la società sportiva si assume la responsabilità. Il gestore dovrà garantire che per tutto il tempo delle attività i fruitori dell'impianto mantengano un comportamento idoneo e rispettoso della struttura e che i genitori ed accompagnatori non siano di intralcio all'attività sportiva.

In caso di gare e manifestazioni il pubblico potrà accedere soltanto nell'area ad esso riservata.

L'esposizione di affissioni pubblicitarie, limitatamente al periodo di assegnazione degli spazi palestra, è consentito solo previo nulla osta da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 9 - MANUTENZIONE IMPIANTO

Il gestore si impegna altresì, con il presente atto, a provvedere direttamente a tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, anche per danni arrecati alla struttura sia dalle società sportive che dall'utenza scolastica.

Ogni intervento manutentivo deve essere segnalata al Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona" per il controllo sugli interventi e, quando necessario, per la preventiva autorizzazione alle opere.

Il gestore è obbligato alla tenuta di un registro sul quale dovranno essere annotati tutti gli interventi effettuati, corredati dalle prescritte certificazioni di legge.

Al termine di ogni stagione sportiva il gestore trasmetterà all'Ufficio Gestione diretta impianti sportivi una relazione sugli interventi fatti e la spesa sostenuta.

Permane in carico all'Amministrazione comunale l'onere della pulizia dell'area esterna all'impianto e la manutenzione straordinaria della struttura, quando non dovuta a mancato intervento del gestore relativamente alla manutenzione ordinaria di cui al precedente comma 1.

Al fine della corretta imputazione delle spese straordinarie è fatto obbligo, all'atto dell'accertamento di eventuali danni, di darne immediata comunicazione, tramite fax o email, al Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona".

Art. 10- UTENZE

Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e quella relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono a carico del Comune.

Art. 11 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI.

Il gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate.

A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'attività esercitata, con primarie compagnie di assicurazione e massimali previsti di

€ 3.000.000: la copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti.

Il Comune di Londa e la Direzione didattica dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse al Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", preliminarmente all'avvio della convenzione. Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all'interno dell'impianto sportivo.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature.

La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente convenzione e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell'Amministrazione Comunale).

Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito.

Il gestore è altresì tenuto:

- ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato;
- all'osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
- ad impiegare nell'esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

In aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il gestore dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla custodia dei minori affidati - fatte salve le responsabilità specifiche di terzi soggetti concessionari di singole ore e/o giornate ai sensi della presente convenzione - e in particolare alla sorveglianza adeguata e costante in ogni articolazione delle proprie attività.

Art. 12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il gestore deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura fissa "forfettaria" di €. 3.000,00 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all'Amministrazione comunale all'atto della stipulazione della presente convenzione. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, dietro dichiarazione dell'Amministrazione comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti, attestata da verbale di riconsegna redatto in contraddittorio con il Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", coadiuvato dal competente ufficio tecnico.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione. La cauzione definitiva si intende prestata, in analogia alle prescrizioni dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni dovuti all'Amministrazione comunale e della realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere obbligatorie di manutenzione ordinaria;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero

pendenti controversie giudiziarie fra l'Amministrazione comunale ed il gestore.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro e non oltre 15 gg. dal verificarsi dell'evento che ne ha determinato la riduzione, la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante la validità della convenzione.

Art. 13 - SICUREZZA

Il gestore si impegna a nominare un responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, comunicandolo all'Amministrazione comunale. Il responsabile nominato, o suo delegato, dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva extra scolastica, ai sensi del D.M. del 18.03.1996 e s.m.i.

Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il soggetto che, per conto della società sportiva, ha firmato la presente intesa.

Il gestore sarà responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e di terzi durante l'orario di utilizzo, esclusivamente per danni causati da negligenza o non corretta gestione dell'impianto e, conseguentemente, il gestore sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile a vizi strutturali dell'impianto stesso.

In caso di eventi che comportino la presenza nell'impianto di oltre 100 persone, il gestore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione e di terzi che lo utilizzeranno nelle ore a disposizione del Comune, dell'attuazione del Piano di Sicurezza.

Le verifiche e le eventuali manutenzioni periodiche dei sistemi di prevenzione incendi sono a carico dell'Amministrazione comunale, la quale potrà effettuarle direttamente o tramite affidamento a terzi.

Art. 14 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Al gestore saranno assegnate le ore di utilizzo extra scolastico dell'impianto, secondo quanto stabilito nella programmazione annuale degli spazi effettuata del Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", comunque non oltre i limiti di alla fascia oraria sotto indicata: Fascia oraria di possibile utilizzo:

Dal LUNEDI' al VENERDI': dal termine delle attività scolastiche alle ore 23.30

SABATO : dalle ore 14.00 alle ore 23.00 (n. 9 h).

DOMENICA: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 23.00 (totale n.13 hh.)

Il gestore non potrà mai eccedere, nell'utilizzo dell'impianto, il monte ore settimanale concesso con separato provvedimento annuale del Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", in assenso con la Direzione didattica e dovrà, altresì, garantire l'utilizzo continuativo del monte-ore richiesto ed assegnato. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di verificare il pieno utilizzo della programmazione prevista, a salvaguardia di quanto stabilito con la selezione di cui in premessa e, in caso di reiterata inadempienza constatata per un numero di tre volte, si procederà alla risoluzione del presente atto.

Il gestore deve altresì assicurare l'utilizzo della palestra nelle ore attribuite ad altre società, nel rispetto del monte ore settimanale concesso con separato provvedimento annuale del Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", in assenso con la Direzione didattica, riscuotendo direttamente dalle stesse le tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale. Il gestore dovrà altresì vigilare sulle società terze, in conformità a quanto predisposto dai precedenti artt.7 e 8.

Al soggetto affidatario della gestione competeranno tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato, applicando le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti. A tal fine, annualmente, prima dell'inizio delle attività saranno comunicate, insieme al programma, le tariffe proposte per ogni uso e attività.

Art. 15 - UTILIZZI DA PARTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Alla scuola sarà sempre riservato, in via prioritaria, l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto per

attività e manifestazioni proprie che si svolgano in orario extra-scolastico e/o nelle giornate di sabato e domenica.

Gli utilizzi di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicati in forma scritta dalla scuola al gestore ed al Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", con un anticipo minimo di dieci giorni da calendario.

Per tali utilizzi l'onere della custodia, vigilanza e pulizia impianto, nonché la responsabilità derivante dall'uso, sono a carico dell'istituzione scolastica.

Art. 16 - UTILIZZI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Londa, attraverso il Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", potrà disporre dell'utilizzo dell'impianto, nelle giornate di sabato e domenica, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività organizzate direttamente dal Comune, per un numero massimo di 10 giornate all'anno, in date da concordare con il gestore, in modo che non intralcino l'attività programmata, comunicandolo con congruo anticipo, per utilizzi compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto.

Per tali giornate il corrispettivo di utilizzo, se dovuto, sarà introitato dal gestore che dovrà farsi carico del servizio di custodia, vigilanza e pulizia.

Qualora l'Amministrazione comunale, con proprio atto conceda il patrocinio alla manifestazione stabilendo l'utilizzo gratuito dell'impianto, il gestore dovrà garantire soltanto la custodia e l'organizzatore dovrà farsi carico della vigilanza nonché della pulizia al termine delle attività.

L'Amministrazione comunale potrà disporre l'utilizzo impianto a favore di altre società sportive dilettantistiche che lo richiedano, con le modalità ed i criteri previsti nei regolamenti comunali.

Per gli utilizzi di cui sopra il gestore dovrà garantire il servizio di custodia e pulizia e la società autorizzata dovrà versare mensilmente i corrispettivi orari, nella misura stabilita dalla Giunta comunale per l'utilizzo palestre, direttamente al gestore.

Art. 17 - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA

La realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del gestore stesso, dovrà essere caratterizzabile come interventi accessori alla gestione del servizio, che deve essere considerata la parte predominante del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune potrà contribuire, secondo modalità da definirsi, previa insindacabile e discrezionale valutazione, alle spese sostenute per interventi di straordinaria manutenzione e miglioria dell'impianto, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

Art. 18 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Il Comune ha piena facoltà di controllo dei locali oggetto della presente convenzione, senza nessuna particolare formalità di accesso, in qualsiasi giorno ed orario di utilizzo, mediante personale degli uffici amministrativi e tecnici, muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 19 - PENALI

Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, sono previste le seguenti sanzioni, comminate dal Responsabile del Servizio "Segreteria, bilancio e servizi alla persona", a seguito di motivata contestazione notificata, con la quale dovrà essere concesso un termine congruo per produrre eventuali giustificazioni.

Il pagamento delle penali avverrà mediante escussione del corrispondente importo direttamente dalla fidejussione di cui al precedente punto 13.

Per ogni violazione alle presenti disposizioni potrà essere prevista una sanzione sino ad un massimo di €.100,00, proporzionata alla gravità del fatto ed all'eventuale reiterazione.

Art. 20 - SOSPENSIONI E REVOCHE

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le assegnazioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere contingente, per ragioni tecniche e manutentive degli impianti, dandone preavviso alle società interessate.

Qualora, per cause di forza maggiore gli impianti non siano agibili e/o utilizzabili, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale senza possibilità di richiesta di danno, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3.

Art.21 - SUB CONCESSIONE

Il gestore si obbliga ad utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata apposita concessione dall'ufficio Gestione diretta impianti sportivi.

E' fatto divieto al gestore di cedere o sub-concedere in tutto o in parte l'utilizzo dell'impianto, anche in forma gratuita, sotto pena di revoca immediata della presente convenzione.

Art- 22- REVOCA

L'Amministrazione potrà revocare la concessione in uso degli spazi e dunque risolvere la convenzione, nei seguenti casi:

- a) violazione di legge nell'adempimento delle proprie attività;
- b) imperizia ed incuria, nonché condizioni igieniche non adeguate nella gestione degli spazi oggetto della convenzione e ricevuti in concessione;
- c) sub-concessione degli spazi o cessione della convenzione;
- d) presenza di conflitti tra il gestore e la Dirigenza Scolastica tali da rendere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, inopportuno il proseguimento della gestione convenzionata;
- e) impedimento all'esercizio delle attività di controllo di cui all'art.19;
- f) reiterati inadempimenti agli obblighi di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione in uso degli spazi e risolvere la convenzione tramite comunicazione al gestore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 7 giorni di anticipo.

La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

Art.23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia, in quanto applicabili.

E' facoltà delle parti procedere alla revisione del presente atto fermo restando che ogni modifica sarà valida solo se apportata per iscritto.

La presente intesa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in tre originali uno per il Comune, uno per il Dirigente scolastico e uno per il gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Londa, li

Per la Società
Il Presidente

Per l'Amministrazione Comunale
Il Responsabile del Servizio
